



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze



# La Fatturazione Elettronica in Italia

Roma 18 MAGGIO 2018

# QUADRO NORMATIVO

## • OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI

- Legge n. 205/2017 – art. 1, **comma 909** (modifica D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1, co. 3) che ha introdotto:
  - a) l'obbligo di **fatturazione elettronica** – utilizzando il **Sdi** – per **tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra operatori residenti, stabiliti (e identificati) nel territorio dello Stato (B2B e B2C)**
  - b) l'obbligo di **trasmissione telematica dei dati delle fatture** relative alle **operazioni da e verso l'estero** (intra ed extracomunitarie) con **cadenza mensile** (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento), mantenendo la semplificazione dei modelli INTRA acquisti in vigore dal 1° gennaio 2018

Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) riguardano le **operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019**

L'art. 1, **comma 917**, della Legge n. 205/2017 stabilisce che l'obbligo di fatturazione elettronica via Sdi si attua per le **cessioni di benzina e gasolio per motori** e per le **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con **un'amministrazione pubblica** effettuate dal **1° luglio 2018**

# QUADRO REGOLAMENTARE

## • OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI

- **Provvedimento** Direttore AE, con relative **specifiche tecniche** (Allegato A) del **30 aprile 2018** che ha regolamentato:
  - a) cosa è la FE *tra privati* e qual è il suo **contenuto informativo obbligatorio**
  - b) come si trasmette la FE al Sdi e quali **controlli** vengono da questo eseguiti
  - c) come si riceve la FE dal Sdi
  - d) qual è la **data di emissione** e la **data di ricezione** della FE
  - e) come devono essere emesse le **note di variazione** ex art. 6, co. 8, d.Lgs. n. 471/97
  - f) come possono operare gli **intermediari**
  - g) i **servizi** offerti dall'AE (compreso quello di *conservazione*) per rendere semplice, pratico e poco oneroso il processo di FE, riducendo il rischio di errori
- **Circolare 8/E del 30 aprile 2018** contenente, tra gli altri, chiarimenti interpretativi sull'**ambito oggettivo e soggettivo** di applicazione dell'obbligo di **fatturazione elettronica (via Sdi)** anticipato al **1° luglio 2018**

Quanto regolamentato e chiarito **recepisce le proposte che sono - ufficialmente - pervenute al MEF e all'Agenzia delle entrate dal Forum sulla FE**, nonché **dalle associazioni e dagli operatori** che hanno fornito i loro contributi.

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • COSA È LA FATTURA ELETTRONICA *TRA PRIVATI*

- ✓ documento informatico
- ✓ formato strutturato (XML) conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A
- ✓ trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (Sdi)
- ✓ recapitato dal Sdi al soggetto ricevente

Il *file* della FE può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture ai sensi dell'art. 21, co. 3, d.P.R. n. 633/72:

- Il lotto di fatture è possibile solo se il cessionario/committente (oltre che il cedente/prestatore) è sempre lo stesso;
- sia in un caso (fattura singola) che nell'altro (lotto di fatture), il *file* è unico.

Il *file* della FE non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • QUAL È IL CONTENUTO INFORMATIVO OBBLIGATORIO DELLA FE

- ✓ dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72
- ✓ informazioni indicate nelle specifiche tecniche, in particolare i dati necessari al SdI per recapitare la FE («Codice Destinatario» – «PEC Destinatario»)

In caso di fattura semplificata, ex art. 21bis del d.P.R. n. 633/72, sarà necessario indicare sempre o il numero di partita IVA o, in alternativa, il codice fiscale (in caso di operazione verso consumatori finali) del soggetto cessionario/committente, al fine di consentire al SdI di individuare sempre con certezza quest'ultimo e poter sempre recapitare/mettere a disposizione la FE in caso di esito positivo dei controlli.

Il *file* della FE consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • COME SI TRASMETTE LA FE AL SDI

- ✓ con **Posta Elettronica Certificata** (PEC)
- ✓ **procedura web** (portale F&C) o **App** messi a disposizione dall'**Agenzia delle entrate**
- ✓ sistema di coop. applic. su Internet con servizio esposto tramite modello "**web service**"
- ✓ sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP**

Il canale di trasmissione attraverso cui inviare la FE a Sdi **non deve essere necessariamente del cedente/prestatore**: quest'ultimo può inviare la sua FE utilizzando il canale (PEC, web service, FTP) di un soggetto terzo.

Proprio per garantire tale flessibilità, il **Sdi non controlla che il canale da cui riceve la FE è associato alla PIVA del cedente/prestatore**.

Per attivare con Sdi un **canale di comunicazione «web service» o «FTP»** è necessario un preventivo processo di "accreditamento" descritto nelle specifiche tecniche.

Una volta *costruito* il canale, allo stesso viene assegnato dal Sdi un **codice di 7 cifre** ("Codice Destinatario").

Il canale costruito con Sdi può essere usato sia per trasmettere che per ricevere le FE.

Per ogni file FE (singola fattura o lotto fatture) ricevuto da Sdi il **trasmittente riceve riscontro**.

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • QUALI CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLA FE

- ✓ verifica che siano compilati almeno i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72
- ✓ verifica che sia compilato il campo «Codice Destinatario», in base al quale il SdI può comprendere dove recapitare la FE
- ✓ verifica che i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del cessionario/committente siano presenti in Anagrafe Tributaria
- ✓ verifica che ci sia coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA

Il SdI non esegue controlli di merito sul contenuto degli altri dati

Il SdI accetta (solo per le FE tra privati) anche file non firmati digitalmente.

Nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente, però, il SdI esegue controlli sulla validità del certificato di firma.

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • IN QUALI CASI IL SDI SCARTA LA FE

- ✓ nel caso in cui non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72
- ✓ nel caso in cui non sia compilato il campo «Codice Destinatario» ovvero il campo sia compilato con un codice inesistente
- ✓ nel caso in cui i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del cessionario/committente siano inesistenti
- ✓ nel caso in cui ci sia incoerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA
- ✓ nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente e il certificato di firma non è valido

LA FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SDI SI CONSIDERA «NON EMESSA»

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • COME SI RICEVE LA FE DAL SDI

- ✓ sulla **Posta Elettronica Certificata** (PEC)
- ✓ sul canale “**web service**” *costruito preventivamente con SdI*
- ✓ sul canale “**FTP**” *costruito preventivamente con SdI*

Per consentire a SdI di recapitare la FE è necessario che nel file il cedente/prestatore abbia compilato l'*indirizzo telematico* comunicatogli dal cessionario/committente.

L'indirizzo telematico può essere:

- ✓ un «**Codice Destinatario**» di 7 cifre che identifica un canale web service o FTP attivo con SdI
- ✓ un «**Codice Destinatario**» di «0000000» + un indirizzo PEC («**PEC Destinatario**»)
- ✓ solo un «**Codice Destinatario**» di «0000000» nel caso in cui il **cessionario/committente non comunichi** al cedente/prestatore un indirizzo telematico ovvero nel caso in cui il cessionario/committente sia un **consumatore finale**, un operatore che rientra nel **regime di vantaggio o forfettario o agevolato dell'agricoltura** (VA < 7.000 euro anno).

Nel caso di compilazione solo del campo «**Codice Destinatario**» con «0000000», il SdI – non potendo consegnare ad un preciso indirizzo (telematico) – mette a disposizione la FE (che ha superato i controlli) nell'area riservata di consultazione del portale «Fatture e Corrispettivi» del cessionario/committente.

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • COME SI RICEVE LA FE DAL SDI

- ✓ sulla **Posta Elettronica Certificata** (PEC)
- ✓ sul canale “**web service**” *costruito preventivamente con SdI*
- ✓ sul canale “**FTP**” *costruito preventivamente con SdI*

L’indirizzo telematico e, quindi, il canale di ricezione attraverso cui il SdI consegna (dopo l’effettuazione dei controlli) la FE non devono essere necessariamente del cedente/prestatore: quest’ultimo può ricevere la sua FE utilizzando il canale (PEC, web service, FTP) di un soggetto terzo.

Proprio per garantire tale flessibilità, il **SdI non controlla che il canale a cui consegnare la FE è associato alla PIVA del cessionario/committente.**

Tale controllo viene effettuato da SdI solo quando il cessionario/committente abbia registrato preventivamente, nella sua area riservata F&C, un indirizzo telematico («Codice Destinatario» o «PEC») **sul quale ricevere di default tutte le sue FE**, abbinandolo alla sua PIVA. In tal caso, qualsiasi codice destinatario di 7 cifre e PEC siano stati inseriti nella FE, da parte del cedente/prestatore, il SdI recapiterà il file sempre all’indirizzo registrato a sistema.

L’AE non è responsabile per ogni errata compilazione da parte del cedente/prestatore dell’indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • COME SI RICEVE LA FE DAL SDI

- ✓ sulla **Posta Elettronica Certificata (PEC)**
- ✓ sul canale “**web service**” *costruito preventivamente con SdI*
- ✓ sul canale “**FTP**” *costruito preventivamente con SdI*

In tutti i casi in cui è compilato solo il campo «Codice Destinatario» con il valore «0000000», il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al cessionario/committente che la FE è messa a disposizione nella sua area riservata del portale F&C (anche consegnando copia analogica o elettronica della fattura).

Nel caso in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale o un operatore in regime di vantaggio, forfettario o agricolo (minimo), il cedente/prestatore è tenuto anche a consegnare al cliente una copia analogica o elettronica (es. pdf) della FE, salvo che quest'ultimo non la rifiuti.

Anche in tutti i casi in cui, pur avendo compilato correttamente il campo «Codice Destinatario» con il valore di 7 cifre (ovvero «0000000» + PEC), il SdI non riesce a consegnare la FE perché il canale di ricezione del cessionario/committente non funziona (es. PEC piena, web service non attivo ecc.), il file della FE viene messo a disposizione nell'area riservata F&C del cessionario/committente. Anche in questo caso il cedente/prestatore è tenuto ad avvisare il cliente (anche consegnando copia analogica o elettronica della fattura).

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • COME SI RICEVE LA FE DAL SDI

- ✓ sulla Posta Elettronica Certificata (PEC)
- ✓ sul canale “**web service**” costruito preventivamente con SdI
- ✓ sul canale “**FTP**” costruito preventivamente con SdI

In tutti i casi **in cui i controlli sono positivi e il SdI riesce a consegnare** ad un indirizzo telematico la FE, viene inviata - **al soggetto che ha trasmesso il file** - una «**ricevuta di consegna**».

In tutti i casi in cui **in cui i controlli sono positivi e il SdI non riesce a consegnare** ad un indirizzo telematico la FE, viene inviata – **al soggetto che ha trasmesso il file** – una «**ricevuta di impossibilità di recapito**».

In tutti i casi **in cui i controlli non sono positivi**, viene inviata - **al soggetto che ha trasmesso il file** - una «**ricevuta di scarto**».

Per consegnare le ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto, il SdI usa il canale telematico (PEC oppure web service oppure FTP oppure portale F&C) attraverso cui ha ricevuto il file della FE.

Se il canale (nei casi di PEC, web service o FTP) non è attivo (es. PEC piena), il SdI tenta la consegna della ricevuta per 3 giorni: alla fine dei tentativi, **la ricevuta viene sempre messa a disposizione nell'area monitoraggio del portale F&C**.

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • DATA DI EMISSIONE

- ✓ è la **data riportata nella fattura**
- ✓ da tale data scattano i termini di **esigibilità dell'IVA**
- ✓ tale data ha valore solo se il cedente/prestatore ha ottenuto una ricevuta di consegna ovvero di impossibilità di recapito della FE
- ✓ si ricorda che **in caso di «ricevuta di scarto» la fattura non è emessa**

## • DATA DI RICEZIONE

- ✓ è la **data in cui SdI consegna la FE al soggetto che ha trasmesso il file della fattura**
- ✓ nei soli casi in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio, forfettario o agricolo (minimo), è la data di **messa a disposizione del file della fattura nell'area riservata F&C**
- ✓ nel caso in cui il cessionario/committente sia un operatore IVA non in regime di vantaggio, forfettario o agricolo (minimo), il SdI non è riuscito a consegnare la FE e l'ha messa a disposizione nell'area riservata F&C, è la data di **presa visione del file da parte del cessionario/committente**
- ✓ da tale data scattano i termini di **detrarribilità dell'IVA**

Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all'interno delle ricevute

# **PROVVEDIMENTO 30.04.18**

## **• INVIO NOTE DI VARIAZIONE**

- ✓ valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione delle FE
- ✓ occorre indicare nel file xml il «**tipo documento**» nota di debito o nota di credito

## **• INVIO AUTOFATTURA (ART. 6, CO.8, DLGS 471/97)**

- ✓ valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione delle FE
- ✓ la FE sarà generata e trasmessa (al proprio indirizzo telematico) dal cessionario/committente
- ✓ non occorrerà più consegnare copia dell'autofattura presso l'Ufficio
- ✓ copia della FE sarà messa a disposizione nell'area riservata del portale F&C del cedente/prestatore

**Le richieste di variazione e ogni altra comunicazione tra cliente e fornitore non sono veicolate da SdI**

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • INTERMEDIARI

- ✓ possono **trasmettere e/o ricevere**, attraverso i propri canali telematici, **le FE per conto dell'operatore** (tutti gli intermediari)
- ✓ possono **consultare ed acquisire**, per conto degli operatori, **gli originali ovvero i duplicati delle FE all'interno del portale F&C** (solo gli intermediari ex art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98)
- ✓ possono **consultare ed acquisire**, per conto degli operatori, le **ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto delle FE all'interno del portale F&C** (tutti gli intermediari)

Per **consultare ed acquisire le FE** dal portale F&C (servizio di «**consultazione**»), occorre una **delega espressa effettuata dal cliente online o in Ufficio**

Per consultare ed acquisire le ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto dal portale F&C, occorre avere una **delega espressa effettuata dal cliente** ovvero occorre che il codice fiscale dell'intermediario sia riportato nella sezione «**Dati Trasmissione**» del file xml della FE

Gli intermediari **possono utilizzare i servizi esposti nell'area riservata dal portale F&C** del cliente previa **delega espressa effettuata dal cliente** (online o in Ufficio)

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • SERVIZI OFFERTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- ✓ un **software installabile su PC** per la **predisposizione** della fattura elettronica
- ✓ una **procedura web** e un'**App** per la **predisposizione e trasmissione** al SdI della fattura elettronica
- ✓ un servizio web di **generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code)**, utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico"
- ✓ un servizio web di **registrazione** mediante il quale il cessionario/committente può indicare al SdI **il canale e "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file**
- ✓ un servizio web di **ricerca, consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI (i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI)

Tutti i servizi sono raggiungibili nell'area riservata dal portale F&C del cliente (sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it))

Il software «stand alone» per la predisposizione della FE è scaricabile senza necessità di accedere all'area riservata

Il QR-Code è generabile anche dal cassetto fiscale (sezione «Dati Anagrafici»)

# FE VERSO LA PA – FE VERSO PRIVATI

Le regole tecniche definite nel provvedimento AE del 30.04.18 sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati (B2B e B2C)

Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (B2G) restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al DM 55/2013.

## FE PA

- ✓ CodiceDestinatario valorizzato sempre con codice IPA (6 caratteri)
- ✓ Obbligo di **firma digitale** della FE
- ✓ **Possibilità** di gestire «**notifiche esito**» via Sdl (rifiuto/accettazione)
- ✓ Termine di 15 giorni azione Sdl in caso di mancato rifiuto/accettazione
- ✓ Attestazione di mancato recapito esauriti i tentativi di consegna

## FE PRIVATI

- ✓ CodiceDestinatario valorizzato sempre con codice di 7 caratteri (in assenza, inserire «0000000») ovvero PEC
- ✓ **Impossibilità** di gestire «**notifiche esito**» via Sdl (rifiuto/accettazione)
- ✓ «**Messa a disposizione**» in area riservata («Fatture&Corrispettivi») AE in caso di mancato recapito

Tutte le FE (PA e PRIVATI) saranno consultabili nell'area riservata F&C

Per tutte le FE (PA e PRIVATI) sarà possibile utilizzare il servizio di conservazione AE

# CIRCOLARE 8/E DEL 30.04.18

Con riferimento alle **cessioni di carburante**, l'anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è **limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione**.

- nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nelle specifiche tecniche (“27101245” - “27101249” - “27101943” - “27102011”)
- nei casi in cui sia prevista l’indicazione della **targa**, la stessa potrà essere inserita nel blocco «**AltriDatiGestionali**» compilando il «**TipoData**» con la stringa “TARGA” e il «**RiferimentoTesto**» con la targa del mezzo per il quale si effettua il rifornimento.

Con riferimento alle **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’**amministrazione pubblica**, l’anticipazione della **fatturazione elettronica al 1° luglio 2018** decorre per i **soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione**, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi

- nel file della fattura elettronica andranno obbligatoriamente riportati il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.